DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1984

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/30.810 – Fibre sintetiche)

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(84/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica presentata il 10 novembre 1982, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, concernente un accordo stipulato fra i più importanti produttori europei di fibre sintetiche il 21 ottobre 1982,

vista la decisione della Commissione del 9 novembre 1983 di avviare la procedura,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione [2] conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista sugli addebiti su cui essa si basa, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio [3],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. I FIRMATARI DELL'ACCORDO NOTIFICATO

(1) I firmatari attuali dell'accordo del 21 ottobre 1982 sono i seguenti:

1) Anicfibre SpA (Italia);

2) Bayer AG (Germania), che ha sottoscritto anche per Bayer Antwerpen NV (Belgio);

3) Courtaulds plc (Regno Unito), che ha sottoscritto anche per Courtaulds SA (Francia) e Lirelle plc (Irlanda);

4) Enka AG (Germania) e Enka bv (Paesi Bassi), che ha sottoscritto anche per British Enkalon UK Ltd (Regno Unito);

5) Hoechst AG (Germania), che ha sottoscritto anche per Hoechst Fibre Industries UK Ltd (Regno Unito);

6) Imperial Chemical Industries plc (Regno Unito), che ha sottoscritto anche per ICI Europa Fibres GmbH (Germania);

7) Montefibre SpA (Italia), che ha sottoscritto anche per Montefibre France SA (Francia), Fibra del Sud SpA, SIPA, SINA, S. It. poliestere (Italia);

8) Rhône-Poulenc SA (Francia), che ha sottoscritto anche per Rhône-Poulenc Textile SA (Francia) e Deutsche Rhodiaceta AG (Germania);

9) SNIA fibre SpA (Italia), che ha sottoscritto anche per SNIA Ltd (Irlanda) e NYSAM SA (Francia).

2. I PRODOTTI CONTRATTUALI

(2) I prodotti oggetto dell'accordo sono le seguenti fibre tessili sintetiche:

— filo poliammidico tessile,
— filo poliammidico per tappeti,
— filo poliestere tessile,
— fibre poliammidiche,
— fibre poliestere,
— fibre acriliche.

(3) Gli impianti attuali consentono ai produttori una notevole flessibilità, in particolare, par quanto

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 314 del 19. 11. 1983, pag. 3.
[3] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

riguarda le capacità di produzione utilizzabili, le caratteristiche dei prodotti, nonché il passaggio da un prodotto a un altro (dal poliammide al poliestere).

(4) Le fibre cellulosiche (ad esempio raion e viscosa) e naturali (ed esempio, cotone e lana) sono in una certa misura in concorrenza con le fibre sintetiche, ma nella maggior parte dei casi questi tre tipi di fibre sono utilizzati insieme.

(5) La parte di ciascuna fibra nel prodotto finale può variare; essa varia in funzione del prezzo di ciascuna fibra. Ad esempio, ove non si disponga di fibre naturali, la parte di fibre cellulosiche o sintetiche nel prodotto finale può essere aumentata. Questa intercambiabilità non può non incidere sul prezzo del prodotto finale. Le fibre sintetiche rappresentano circa il 50 % del consumo di fibre tessili in Europa.

(6) Oltre ai firmatari dell'accordo, sul mercato europeo delle fibre sintetiche operano altri produttori, situati nella Comunità (Du Pont de Nemours, Fabelta, Saint-Gobain Industries, Owens Corning Fiberglass), nonché in Austria (Chemiefaser Lenzing AG, Chemie Linz AG, Erste Österreichische Glanzstoff-Fabrik AG), in Svizerra (Viscosuisse, Verband der Schweizerischen Chemiefaser Industrien), in Spagna (Empresa Nacional de Celulosas SA, Cyanenka) e in Portogallo (Companhia Industrial de Fibras Artificiais, Fisipe).

Le importazioni dai paesi terzi (USA, Austria, Spagna, Svizzera, ecc.), riferite all'insieme dei prodotti contrattuali hanno rappresentato negli ultimi anni rispettivamente dal 9 al 10 % del totale delle forniture nella CEE e dal 14 al 15 % delle forniture dei firmatari.

Le parti del mercato europeo detenute dai firmatari dell'accordo per ogni prodotto contrattuale sono state le seguenti (in % delle forniture totali):

	1981	1982	1983
Fibre acriliche	74,3	74,2	77,6
Fibre poliestere	60,4	55,8	56,7
Fibre poliammidiche	75,1	73	73
Filo poliammidico per tappeti	62,4	54,7	54,6
Filo poliammidico tessile	75	72,9	74,1
Filo poliestere	72	73,8	75,8

(7) Alcuni partecipanti all'accordo sono anche produttori di poliammide per usi industriali e di altre fibre sintetiche, nonché di fibre cellulosiche, che nel 1982 hanno rappresentato rispettivamente il 7,35 % e il 20 % delle loro vendite.

I firmatari dell'accordo rappresentano circa il 70 % delle capacità complessive esistenti nell'Europa occidentale e l'85 % circa delle capacità installate nella Comunità.

3. ORIGINE DELL'ACCORDO E SITUAZIONE DEL SETTORE

(8) Secondo le parti, le difficoltà in cui versa l'industria europea delle fibre sintetiche sono dovute allo squilibrio esistente fra offerta e domanda. Questo squilibrio è conseguenza, da un lato, dello sfavorevole andamento del mercato, caratterizzato da un relativo calo della domanda e da un incremento delle importazioni, e, dall'altro, dall'esistenza di eccessi di capacità produttiva.

(9) Nel 1972, il settore colpito da queste difficoltà era quello delle fibre poliesteri. L'incremento delle importazioni e la necessità di progettare capacità sempre più grandi per ragioni di economie di scala avevano contribuito a determinare una situazione caratterizzata da eccessi di capacità e da un calo dei prezzi. I produttori notificarono alla Commissione un accordo che tendeva a coordinare gli investimenti ed a razionalizzare la produzione per sopprimere o prevenire gli eccessi di capacità e che copriva, in particolare, la politica di produzione e di vendita dei partecipanti. Tuttavia, di fronte all'audizione della Commissione, le imprese interessate ritirarono la loro notifica [1].

(10) A partire dal 1975, i produttori di fibre sintetiche dovettero far fronte a crescenti eccessi di capacità, che incidevano sui loro costi di produzione o minacciavano addirittura la loro redditività. Nel 1977, il tasso di utilizzazione delle capacità cadde al 70 % in media.

Nel 1978, poiché i prezzi continuavano a limitare la redditività mentre era d'altro lato imminente l'installazione di nuove capacità, le parti decisero di concludere un nuovo accordo per i prodotti menzionati nel precedente punto 6.

(11) Gli scopi perseguiti con questo accordo del 1978 erano, da un lato, di ripristinare gradualmente per il 1981 un equilibrio duraturo fra offerta e domanda, grazie ad una riduzione del 13 % circa delle capacità esistenti e, dall'altro, di giungere ad un'utilizzazione armoniosa di tali capacità. La Commissione ricusò nuovamente per questo

[1] Vedi ottava relazione della politica di concorrenza, n. 42.

accordo un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, poiché conteneva egualmente delle misure inaccettabili di contingentamento della produzione e delle forniture. I partecipanti apportarono allora, nel corso degli anni dal 1979 al 1981, diverse modifiche alla prima versione dell'accordo, senza tuttavia ottenere dalla Commissione un'approvazione formale [1].

(12) Nel luglio 1977, la Commissione si era rivolta ai governi degli Stati membri per evitare che la situazione di sovraccapacità fosse aggravata dalla concessione di risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma. La disciplina degli aiuti istituita dal 1977 è tuttora di applicazione.

(13) In seguito all'applicazione provvisoria dell'accordo del 1978, l'ammontare delle riduzioni previsto è stato largamente superato poiché le riduzioni realizzate alla fine del 1981 sono state all'incirca del 20 % in media delle capacità già esistenti nel 1977.

(14) Dopo un'approfondita analisi dei possibili sviluppi del mercato europeo e dei mercati internazionali, gli stessi produttori sono giunti alla conclusione che per il periodo 1982 – 1985 non era da prevedersi nessuna crescita significativa della domanda, e che di conseguenza ogni incremento di capacità durante tale periodo avrebbe continuato ad essere pregiudizivole per il settore.

(15) Inoltre, per creare le condizioni favorevoli alla ricerca di lungo periodo, che consenta di offrire ai consumatori prodotti di qualità migliore e far fronte alla concorrenza dei paesi terzi, questi produttori hanno deciso di procedere ad una nuova riduzione delle capacità ed hanno stipulato a tal fine l'accordo del 21 ottobre 1982, che forma oggetto della presente decisione. Questo accordo, notificato il 10 novembre 1982 è stato modificato il 9 marzo 1983, e poi il 19 luglio 1983 in seguito alle osservazioni fatte dalla Commissione.

4. IL CONTENUTO ATTUALE DELL'ACCORDO

(16) L'ammontare della riduzione delle capacità è stato determinato sulla base:

— del principio che una capacità è redditizia soltanto se è utilizzata per almeno l'85 %,

— di una previsione di stabilizzazione delle vendite entro il 1986 al livello raggiunto nel 1981.

Poiché nel 1981 le vendite dei firmatari per tutti i prodotti contrattuali sono state pari a 1 373 000 tonnellate, in base al principio di un tasso di utilizzazione dell'85 %, il livello delle capacità dovrà essere ulteriormente ridotto a 1 640 000 tonnellate. Per questo motivo l'accordo prevede, per la fine del 1985, una riduzione delle capacità produttive delle fibre tessili sintetiche dell'insieme dei firmatari pari a 354 000 tonnellate (filo poliammidico tessile: 57 000 tonnellate; filo poliammidico per tappeti: 42 000 tonnellate; filo poliestere: 61 500 tonnellate; fibra poliammidica: 33 000 tonnellate; fibra poliestere: 71 500 tonnellate; fibra acrilica: 89 000 tonnellate).

(17) Sulla base di queste previsioni, ogni firmatario ha elaborato un piano dettagliato, prendendo come punto di partenza il livello di capacità di cui avrebbe dovuto disporre alla scadenza dell'accordo del 1978, modificato eventualmente per tener conto dei trasferimenti di capacità fra firmatari o fra questi ultimi e dei non firmatari.

Le riduzioni che talune imprese hanno effettuato autonomamente in aggiunta a quelle previste dall'accordo del 1978, sono state tenute presenti nel calcolo delle riduzioni che queste imprese dovranno operare.

(18) Le altre principali disposizioni dell'accordo sono le seguenti:

a) Le imprese partecipanti si impegnano a far sì che le loro capacità non superino, alle date annunciate, i valori indicati da ciascuna di esse. Le precisazioni sulle capacità da ridurre, nonché sulla realizzazione delle riduzioni stesse sono comunicate ad un organismo fiduciario. Sono previsti controlli da parte di esperti indipendenti. L'obbligo di non superare il valore indicato per le capacità non è soddisfatto in caso di trasferimento o di cessione ad un terzo in vista di un'utilizzazione nell'Europa occidentale.

b) Le società partecipanti s'impegnano a non incrementare le loro capacità per tutta la durata dell'accordo, ossia sino alla fine del 1985.

c) I partecipanti cercheranno di condurre le operazioni di ristrutturazione delle loro imprese facilitando nei limiti del possibile il reinserimento del personale interessato, nell'ambito degli obblighi legali e/o contrattuali vigenti nei rispettivi paesi.

[1] Vedi dodicesima relazione sulla politica di concorrenza, nn. da 38 a 41.

d) La Commissione sarà tenuta al corrente di tutte le decisioni o raccomandazioni derivanti dall'accordo, nonché dei risultati economici e sociali raggiunti.

e) Qualsiasi società non firmataria avente sede nella Comunità o in un paese dell'Europa occidentale potrà aderire all'accordo, alle condizioni che saranno stabilite caso per caso.

f) L'esattezza delle informazioni fornite dai partecipanti sulle loro capacità sarà esaminata a più riprese da un organismo fiduciario incaricato di tali verifiche.

g) In caso di mutamenti importanti (comportamento di terzi europei sul mercato europeo, importazioni da fonti non europee, crollo dei mercati di esportazione) i partecipanti si consulteranno per trovare soluzioni.

h) In caso di cessione di attività o di diritti, i diritti e gli obblighi derivanti dell'accordo passeranno ai partecipanti beneficiari della cessione.

Se un partecipante acquista una capacità di produzione, sia da un altro partecipante, sia da un terzo, l'ammontare delle sue capacità dovrà subire un riadeguamento.

Il partecipante che desideri vendere o mettere a disposizione di un non firmatario la totalità o parte delle sue capacità dovrà cercare di ottenere dall'acquirente l'impegno di rispettare i principi dell'accordo, salvo in caso di trasferimento delle capacità al di fuori dell'Europa occidentale.

i) In caso di inosservanza dell'obbligo di smantellare o in caso di aumento di capacità, è prevista un'ammenda di 2 000 ECU per tonnellata annua di capacità eccedentaria, ed un'ulteriore ammenda dello stesso importo per ogni anno di ritardo.

Per i casi di violazione è prevista una procedura arbitrale.

5. LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO ELIMINATE

(19) La versione notificata dell'accordo conteneva delle disposizioni che sono state eliminate su domanda della Commissione.

Si tratta, fra l'altro, delle disposizioni:

— che vietavano di fare investimenti aventi come effetto un aumento della capacità senza l'accordo di tutti i partecipanti.

Questa disposizione è stata eliminata. Per l'eventuale aumento di capacità di un firmatario si applica attualmente la clausola che prevede la consultazione in caso di cambiamenti importanti;

— che prevedevano l'intervento della Commissione nel caso in cui l'applicazione dell'accordo desse luogo a difficoltà. Questa disposizione è stata eliminata;

— che prevedevano una trasmissione all'organo fiduciario incaricato dal CIRFS di informazioni sulle forniture e che prevedeva che un'utilizzazione superiore al 95 % delle capacità dichiarate avrebbe costituito un indizio per dubitare dell'ammontare delle capacità dell'impresa interessata. Queste disposizioni che avrebbero potuto permettere un controllo della produzione e delle forniture sono state eliminate.

Inoltre, la durata dell'accordo è stata ridotta dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1985.

6. APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

(20) La tavola seguente indica, in migliaia di tonnellate, le chiusure realizzate e quelle ancora previste in applicazione dell'accordo. Si constata che la maggior parte delle riduzioni convenute sono state già realizzate negli anni 1982 e 1983 per quasi tutti i prodotti, escluse le fibre acriliche. Per queste ultime, è previsto di ridurre le capacità installate di 15 000 t nel 1984 e di 66 000 t nel 1985. Per quanto riguarda il filo poliestere, una riduzione di 17 000 t, dovrà ancora essere realizzata nel 1984. Anicfibre ha annunciato pubblicamente che, in accordo con il sindacato dei lavoratori, i suoi impianti di Ottana in Sardegna, con una capacità di 15 000 t di filo poliestere, saranno chiusi a mezza estate 1984 e che gli impianti di Pisticci, nel Sud dell'Italia, dove si producono fili poliesteri e fibre acriliche, saranno chiusi nei prossimi mesi.

Chiusure realizzate e previste

(in migliaia di t)

	1982	1983	1984	1985	Totale
Fibre PAC	8		15	66	89
Filo tessile PA	37	32		2	57
Fibre PA	14	19	—	—	33
Filo PA tappeto	21	21	—	—	42
Filo PE tessile	50	11	17	—	61,5
Fibre PE	34,5	37	—	—	71,5

(21) La tavola seguente indica i tassi di utilizzazione delle capacità installate dei firmatari dell'accordo nel corso degli anni dal 1978 al 1983 per ogni categoria di prodotti.

È da notare che l'applicazione dell'accordo in causa ha permesso un apprezzabile aumento dei tassi di utilizzazione nel corso degli ultimi tre anni.

Tassi di utilizzazione (Firmatari)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Fibra AC	61,6	61,4	59	67,8	65,7	73,4
Fibra PE	70	63	56,9	65,9	67,6	77,4
Fibra PA	73,3	71,8	59,4	67,5	68,5	81,9
Filo PA tappeti	55	57,4	61	60	68,6	75
Filo PA tessile	86,8	86,2	77,9	75	65,7	84,1
Filo PE tessile	73,6	70,9	60,7	68,4	79,3	78,1
Totale	68,7	66,8	61,4	68	70	76,6

(22) Le disposizioni dell'accordo relative al cambiamento nella struttura delle imprese partecipanti sono state applicate. Il 31 maggio 1983, Montefibre riprese le fabbriche della società Monsanto situata a Coleraine (Irlanda del Nord) ed a Lingen (Germania) che proceducevano delle fibre acriliche. Dopo aver avuto il parere favorevole dell'Ufficio federale delle intese tedesco, Montefibre ha in seguito ceduto la fabbrica di Lingen alla società Bayer. Tutte queste capacità sono state aggiunte alla capacità delle società interessate, il cui ammontare è stato riadeguato. Queste operazioni non hanno modificato l'ammontare delle capacità da ridurre, che resta sempre di circa il 18 % delle capacità che avrebbero dovuto sussistere alla scadenza dell'accordo del 1978.

II. LE OSSERVAZIONI DEI TERZI

(23) Il 19 novembre 1983 è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, il contenuto essenziale della notificazione al fine di dare ai terzi interessati l'occasione di manifestare il loro punto di vista. In seguito a questa pubblicazione numerose associazioni del settore industriale che utilizza le fibre sintetiche hanno fatto osservare alla Commissione che:

— la prevista riduzione delle capacità è concessiva se si tiene conto dell'evoluzione positiva del mercato;

— la riduzione di capacità, intervenendo in un momento di ripresa dell'attività non potrà non causare delle difficoltà per le forniture;

— in queste condizioni sarà facile per i produttori imporre dei rialzi dei prezzi.

(24) È vero che l'evoluzione del mercato è stata positiva nel 1983, tuttavia il tasso d'utilizzazione delle capacità, che è stato di 76,6 % in media, non ha ancora raggiunto il livello previsto dall'accordo (85 %) per cui non si può sostenere che vi sia stata una riduzione dell'offerta superiore a quella prevista.

La presenza di altrj produttori non firmatari e di importatori (che assieme rappresentano circa il 30 % del mercato) come pure il tasso d'utilizzazione raggiunto dai firmatari sembrano escludere delle difficoltà nelle forniture prossimamente.

Per quanto riguarda i prezzi, la loro evoluzione durante gli ultimi anni permette unicamente di constatare degli aumenti per certe fibre e delle diminuzioni per altre. La tendenza più recente non indica un aumento anormalmente forte dei prezzi.

Prezzi (Anno 1974 = 100)

(in DM)

	Fibra PE	Fibra AC	Fibra PE	Filo PA tessile
1974	100	100	100	100
1980	91	92	70	106
1981	93	98	73	105
1982	98	110	80	99
1983	93	104	74	100

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

(25) L'accordo notificato è un accordo fra imprese che ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.

(26) Gli impegni assunti di ridurre le capacità costituiscono un accordo che limita i mezzi di produzione e di conseguenza gli investimenti delle parti. Questi impegni prevedono l'obbligo di eseguire i piani elaborati individualmente da ciascun firmatario, in cui sono precisati, distinti per impianto e per prodotto, l'ammontare delle riduzioni ed il relativo calendario.

Inoltre, i firmatari sono tenuti a rispettare questi impegni sino alla scadenza dell'accordo, anche se in base ai loro piani le riduzioni di capacità saranno realizzate prima di tale data.

(27) L'accordo notificato può pregiudicare il commercio fra Stati membri. Esso riunisce infatti imprese di più Stati membri, che esercitano la loro attività – in particolare tramite filiali e società collegate – su tutto il territorio del mercato comune. I prodotti di cui trattasi formano oggetto di un commercio fra gli Stati membri e anche di un commercio fra Stati membri e paesi terzi.

B. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

(28) 1. Nel valutare le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, occorre tener presente che nel 1982 il settore delle fibre sintetiche è caratterizzato dall'esistenza di eccessi di capacità che sono ancora importanti (circa il 30 %) malgrado le soppressioni parziali di capacità realizzate nel corso degli anni precedenti.

Questi eccessi di capacità derivano soprattutto dal rapido sviluppo della tecnologia (introduzione del procedimento della filatura rapida, costruzione di impianti più grandi per ragioni di economie di scala) nonché dall'evoluzione della domanda, che, anche se non è mai diminuita, non ha toccato i livelli sperati.

(29) 2. a) Obiettivo dell'accordo è la riduzione delle capacità per ottenere un miglior grado di utilizzazione delle capacità rimanenti.

(30) In un'economia di mercato, spetta in un primo luogo alle imprese valutare individualmente in quale momento le loro sovraccapacità diventano economicamente insostenibili, ed adottare le misure necessarie per ridurle.

(31) Nella fattispecie, le forze operanti sul mercato non sono riuscite da sole a determinare le riduzioni di capacità necessarie per ripristinare e mantenere in prospettiva una struttura concorrenziale efficace all'interno del mercato comune.

Le imprese interessate hanno pertanto organizzato, collettivamente e per un limitato periodo di tempo l'adattamento strutturale necessario.

(32) In quanto produttori di primaria importanza, i partecipanti nel loro insieme non si sarebbero decisi individualmente e autonomamente a ridurre le loro capacità se non avessero avuto la certezza che i loro concorrenti avrebbero fatto altrettanto e che alcuna nuova capacità sarebbe installata durante la durata dell'accordo.

(33) Il fatto che alcuni partecipanti, in particolare le imprese a produzione diversificata abbiano ridotto più di altri partecipanti, per ragioni economiche, tecniche o sociali proprie a ciascuno di loro, nulla toglie all'efficacia degli impianti collettivi inerenti alla riduzione delle capacità.

(34) La riduzione consente alle imprese di liberarsi degli oneri finanziari connessi col mantenimento delle capacità eccedentarie inutilizzate, senza che ciò comporti un calo della produzione, grazie all'aumento del tasso di utilizzazione delle capacità detenute. Essa permette anche di rafforzare le strutture le più forti, dato che ogni impresa ha preso in considerazione, come capacità da chiudere, quelle meno redditizie o meno valide a causa dell'anzianità o della taglia ridotta.

(35) La concentrazione di ogni firmatario sulla produzione di certi prodotti e l'abbandono di certi altri induce degli effetti di specializzazione fra partecipanti. La concentrazione dell'attività sulla produzione di prodotti per i quali ogni impresa dispone dei migliori impianti e di una tecnologia più avanzata, permette di rendere ottimali le dimensioni dell'unità di produzione e, quindi, di lavorare in modo più razionale. Inoltre permette alle imprese di offrire dei prodotti più perfezionati e meglio adatti alle esigenze degli utilizzatori. L'eliminazione degli oneri di materiale, attrezzature e manodopera che conseguirebbero al mantenimento di produzioni poco redditizie rende disponibili delle risorse per le capacità mantenute in attività.

(36) È quindi lecito prevedere un incremento a termine della redditività di ciascun partecipante, e di conseguenza il ritorno ad una competitività normale. Al riguardo si è dato

notare che le perdite globali dell'industria europea delle fibre chimiche che erano valutate a circa 1 200 milioni di DM nel 1981 sarebbero diminuite a 500 milioni di DM nel 1983.

(37) Inoltre, il coordinamento delle chiusure consente di svolgere le operazioni di ristrutturazione in condizioni socialmente accettabili e facilita il reinserimento del personale.

(38) Si può pertanto ammettere che l'accordo contribuisce a migliorare la produzione ed a promuovere il progresso tecnico ed economico.

(39) b) L'articolo 85, paragrafo 3, prescrive anche che l'accordo deve riservare agli utilizzatori un congrua parte dei vantaggi che ne derivano. Nella fattispecie, l'utilizzatore dovrebbe trarre vantaggio dal miglioramento della produzione in quanto verrebbe a trovarsi a lungo termine dinanzi ad un settore risanato, ad un'offerta competitiva, e a prodotti migliorati grazie alla specializzazione, pur continuando a beneficiare, a breve termine, della concorrenza che sussiste fra i partecipanti. Inoltre, gli assicura che l'adattamento strutturale mantiene sul mercato delle imprese inadatte o obsolete che avrebbero potuto sussistere a danno delle imprese sane grazie a sussidi esterni od a compensazioni di perdite all'interno d'un gruppo.

(40) Il numero dei produttori per prodotto (firmatari e non firmatari), che sussiste, lascia agli utilizzatori una scelta sufficiente di fornitori e dà loro una sicurezza di forniture, mentre elimina il rischio che delle situazioni di monopolio si creino su dei mercati nazionali.

Produttori per prodotto

	Firmatari		In Europa
	Prima dell' accordo	Dopo l'accordo	
Fibre AC	7	6	10
Fibra PE	8	6	12
Fibra PA	6	5	11
Filo PA tappeti	6	4	11
Filo PA	7	5	21
Filo PE	8	6	19

(41) Dei produttori tessili, utilizzatori dei prodotti contrattuali, hanno manifestato dei timori circa l'evoluzione dei prezzi. Un accordo di riduzione delle capacità può effettivamente comportare un aumento dei prezzi per gli utilizzatori. Tuttavia, nella fattispecie, il particolare carattere del mercato delle fibre sintetiche può limitare tali conseguenze. In effetti, ogni firmatario quando determina i suoi prezzi deve tener conto delle pressioni degli utilizzatori, i quali, poiché operano attualmente in un mercato molto concorrenziale ed hanno anche loro delle difficoltà, non sono disposti ad accettare degli aumenti di prezzi, per loro ingiustificati. Inoltre, questi stessi utilizzatori sarebbero in grado, di fronte ai prezzi non equi dei firmatari, di ricorrere ad altre fonti d'approvvigionamento esistenti sia in Europa che altrove.

(42) c) Altro elemento determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è se le misure previste per ridurre le capacità sono limitate a quanto strettamente indispensabile per la realizzazione dell'obiettivo perseguito.

(43) L'accordo verte esclusivamente sulla riduzione delle capacità eccedentarie ed è limitato nel tempo. La libertà delle parti per quanto riguarda la produzione e le forniture non è vincolata dall'accordo. Le disposizioni dell'accordo che avrebbero potuto limitare questa libertà sono state eliminate.

(44) Esso giungerà a scadenza il 31 dicembre 1985. Questa scadenza vale per tutti i firmatari anche se alcuni di essi realizzeranno prima di tale data le riduzioni di capacità previste. Inoltre, questa scadenza vale per tutti i prodotti contrattuali anche se per alcuni di loro le riduzioni saranno già state realizzate.

La fissazione di una stessa durata per tutti i firmatari e per tutti i prodotti contrattuali è giustificata dal fatto che l'accordo riguarda l'insieme dei fili e delle fibre tessili sintetiche, nonché dal fatto che essa garantisce che gli impegni reciproci saranno integralmente rispettati da tutti i firmatari, segnatamente l'impegno di non aumentare le capacità sino alla fine del 1985.

(45) La realizzazione degli obiettivi dell'accordo esige altresì che ciascun partecipante rispetti rigorosamente il calendario delle chiusure annunciate. Poiché l'efficacia dell'accordo

dipende dall'osservanza di questo obbligo fondamentale, è indispensabile che il mancato rispetto del programma delle chiusure sia penalizzato con l'erogazione di ammende contrattuali.

(46) L'estensione degli obblighi dell'accordo ai partecipanti che beneficiano di una cessione di attività e ai non firmatari acquirenti di capacità è necessaria per assicurare che tutte le capacità di cui è previsto lo smantellamento siano effettivamente smantellate.

(47) In conclusione, le restrizioni imposte ai firmatari per quanto riguarda i mezzi di produzione sono indispensabili per realizzare gli obiettivi previsti.

(48) d) Per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo non deve dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(49) Per accertare se questa condizione è rispettata, occorre tener conto delle caratteristiche particolari del mercato, della durata dell'accordo, nonché delle sue disposizioni.

(50) Sul mercato europeo dei soli prodotti contrattuali operano, oltre ai firmatari, anche altri produttori, filiali di società nordamericane nonché i produttori americani che importanq direttamente dagli Stati Uniti; questi operatori presenti sul mercato europeo fanno un'intensa concorrenza ai firmatari.

(51) I prodotti contrattuali entrano in concorrenza con le fibre naturali (lana, cotone) e cellulosiche. Anche se di norma esse sono utilizzate congiuntamente, tutte queste fibre sono intercambiabili in una certa misura; questa intercambiabilità è funzione del prezzo di ciascun tipo di fibra, con la conseguenza che esse sono in concorrenza tra di loro.

(52) La durata dell'accordo, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 1985, obbliga i firmatari a tener conto, nelle disposizioni che adottano mentre vige l'accordo, della prospettiva della scomparsa delle restrizioni alla data prevista. Inoltre, nessuna disposizione dell'accordo mira a coordinare il comportamento commerciale di firmatari, e la riduzione coordinata delle capacità eccedentarie riguarda soltanto uno degli elementi della strategia concorrenziale delle imprese.

C. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

(53) L'accordo firmato il 21 ottobre 1982 è stato notificato il 10 novembre 1982. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 17, può prendere effetto dal 10 novembre 1982.

(54) Considerando che l'accordo giungerà a scadenza il 31 dicembre 1985 è opportuno fissare, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la durata di validità della presente decisione al 31 dicembre 1985.

(55) L'applicazione dell'accordo non deve tuttavia dar luogo a scambi di informazioni che potrebbero essere alla base di pratiche concordate incompatibili con l'articolo 85 del trattato; a tal fine è necessario obbligare i firmatari ad astenersi da qualsiasi comunicazione dei dati individuali sulla produzione e sulle forniture di fibre sintetiche di ciascun membro, effettuata sia direttamente fra di loro o fra alcuni di loro, sia tramite un organismo fiduciario o terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, a decorrere dal 10 novembre 1982 per il periodo che scade il 31 dicembre 1985, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo fra i produttori di fibre sintetiche notificato il 10 novembre 1982 e sottoscritto dalle imprese figuranti nell'articolo 3.

Articolo 2

La presente decisione è subordinata alla condizione che i firmatari si astengano da qualsiasi comunicazione dei dati individuali su produzione e forniture di fibre sintetiche effettuata sia direttamente fra di loro o fra alcuni di loro, sia tramite un organismo fiduciario o terzi.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1. Imperial Chemical Industries plc
   Hookstone Road
   UK-Harrogate HG2 8QN

2. Courtaulds Ltd
   18 Hanover Square
   UK-London W1A 2BB

3. Rhône-Poulenc SA
   25, quai Paul-Doumer
   F-92408 Courbevoie

4. Enka bv
   Velperweg 76
   NL-Arnhem

5. Montefibre SpA
   Via Pola, 14
   I-20124 Milano

6. Anicfibre SpA
   I-San Donato Milanese

7. SNIA Fibre
   Via Borgonuovo, 14
   I-20121 Milano

8. Enka AG
   Postfach 10 01 49
   D-5600 Wuppertal 7

9. Bayer AG
   D-5090 Leverkusen-Bayerwerk

10. Hoechst AG
    Postfach 80 03 20
    D-6230 Frankfurt/M 80

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione